



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL' UDIENZA
PRELIMINARE

Proc. n. 31095/07 RG NR
n. 8750/08 RG Gip

ORDINANZA SULLA RICHIESTA DI ESCLUSIONE DELLE PARTI CIVILI COSTITUITE (art. 80 cpp)

**Il Presidente Aggiunto
Francesco Gianfrotta**

Sulle richieste, avanzate all'udienza del 26-9-08 dai difensori degli imputati, di esclusione delle parti civili di seguito specificate, costitutesi alle precedenti udienze dell' 1-7-08 e del 23-7-08;

nonché sulla richiesta, avanzata dai difensori di Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni spa (di seguito, per brevità, denominata TK AST), di esclusione di tutte le parti civili costitutesi nei confronti della medesima società, nella parte in cui i relativi atti di costituzione si riferiscono alla medesima;

sentito il PM, che ha chiesto accogliersi la richiesta di esclusione delle parti civili costitutesi contro la predetta società, e respingersi le altre richieste di esclusione;
sentite, altresì, le parti civili, che hanno chiesto respingersi tutte le citate richieste;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza citata, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) I difensori degli imputati Espenhahn, Pucci e Priegnitz hanno chiesto escludersi 54 delle parti civili costituite, sostenendo che le relative costituzioni debbano ritenersi inammissibili, per difetto in capo alle parti stesse del requisito della legittimazione ad agire.

Va, anzitutto, osservato che le parti civili delle quali è stata chiesta la esclusione, pur essendo 54, non corrispondono del tutto ai nominativi indicati nella memoria depositata. In quest'ultima, infatti, esse risultano –complessivamente- 58¹.

La ragione della richiesta in esame è stata indicata nel fatto che si tratterebbe, invero, di lavoratori, già dipendenti di TK AST ed in servizio presso lo stabilimento di Torino, i quali hanno sottoscritto distinti verbali di conciliazione con l'azienda citata. In tal modo essi avrebbero *“definito ogni controversia con THYSSENKRUPP AST ivi compresa quella –che oggi inammissibilmente ripropongono- relativa alla loro presunta esposizione a pericoli nell'ambiente di lavoro”*².

¹ Cfr. pagg. 15-17 della memoria citata, ove sono indicate –quali parti civili delle quali è stata richiesta l'esclusione- 63 nominativi. Per la precisione, nell'elenco di cui alla memoria sono ripetuti i nominativi di Callisto Fiorenza, Nicola Schingaro, Renato Taverniti, Carlo Marrapodi e Giuseppe Lia. Inoltre, Giuseppe Caravelli, Nicola Schingaro e Callisto Fiorenza non risultano essersi costituiti parti civili. Aggiungasi che Giuseppe Russo, costituitosi parte civile, risulta nato nel 1980, mentre –atteso il riferimento al verbale di conciliazione- l'omonimo Giuseppe Russo del quale è stata richiesta l'esclusione, essendo nato nel 1979 (stando al suo codice fiscale), non risulterebbe essersi costituito parte civile. In definitiva, la richiesta di esclusione riguarda pur sempre 54 persone, precisate come si è detto.

² Cfr. pag. 15 memoria citata.

Occorre, al riguardo, considerare che gli atti di costituzione delle parti civili, come pure evidenziato –nel dettaglio- nella memoria citata, presentano profili differenti, quanto ai soggetti (persone fisiche e persona giuridica) nei cui confronti sono state avanzate le pretese risarcitorie ed alle contestazioni (reati ed illecito amministrativo) per cui si procede. E tuttavia, ciò che rileva ai fini della accoglibilità della richiesta in esame è la valutazione dei documenti, prodotti -dai difensori richiedenti- in allegato alla citata memoria (ma, per la gran parte già in atti) e che, ad avviso dei medesimi, ne dimostrerebbero la fondatezza.

Orbene, nella totalità dei casi, trattasi di verbali di conciliazione in sede sindacale (tale è la loro intestazione, da ritenersi pacificamente corretta, sul piano giuridico), la cui formazione è avvenuta ex art. 2113 cc e 410 e 411 cpc (norme, anch'esse, esplicitamente menzionate nell'intestazione, oltre che nel testo di ciascun verbale). Tutti i verbali risultano sottoscritti dal lavoratore personalmente, da persona delegata da TK AST, oltre che da altri soggetti, nella loro veste di conciliatori, intervenuti –uno- per l'associazione AMMA di Torino (di parte imprenditoriale³), uno o tre per le organizzazioni sindacali dei lavoratori FIM-FIOM-UILM territoriali. In 8 casi i verbali risultano sottoscritti in date antecedenti il 6-12-07 (data in cui si verificarono i fatti per cui è processo). In 17 casi, invece, la sottoscrizione avvenne il 7-12-07. In tutti gli altri casi la sottoscrizione è avvenuta in date comprese tra l'11-1-08 ed il 15-9-08. In tutti i casi il verbale risulta essere stato sottoscritto dalle parti nei locali dello stabilimento di TK AST sito in Torino, c.so Regina Margherita 400.

Ciò premesso, e rinviando al prosieguo la disamina della richiesta di esclusione delle parti civili nella parte riferita alla costituzione contro la menzionata società (coinvolgendo –essa- questioni che possono porsi con riguardo a parti civili anche diverse da quelle qui considerate), si ritiene che – nella rimanente parte- la richiesta di esclusione debba trovare accoglimento.

In primo luogo, occorre considerare il contenuto dei verbali citati, la cui ampiezza –desunta dal loro tenore letterale e dalle norme menzionate- non consente –invero- di qualificarli, sul piano giuridico, transazioni limitate alle pretese che le parti (azienda e lavoratore) avrebbero potuto reciprocamente far valere con esclusivo riferimento alla conclusione del rapporto di lavoro.

E' pur vero che numerosi sono i riferimenti a tale aspetto, dei quali si dà atto in ciascun verbale e che identificano altrettanti titoli dell'accordo transattivo. Non solo, infatti, vi si menziona esplicitamente la data della risoluzione del rapporto di lavoro e la sua specifica causa (le dimissioni del lavoratore, oppure la collocazione del lavoratore in mobilità ex legge 223/91), ma vi si indicano altresì, analiticamente, le collegate richieste avanzate dal lavoratore, numerose delle quali, pacificamente, riconducibili all'evento citato, premessa della necessaria determinazione di una serie di prestazioni di natura economica da porsi a carico della azienda, quale datore di lavoro⁴.

E tuttavia a tali titoli della transazione se ne affiancano altri, la cui menzione –con formulazione univoca sia sul piano concettuale che per le norme menzionate- rende evidente la volontà delle parti, come consacrata nel testo dell'accordo.

Si legge, infatti, nella premessa che, risolto il rapporto di lavoro, il lavoratore

“ha avanzato richieste relative:...a risarcimenti per danni presenti e futuri ex art. 1224, 2043, 2059, 2087, 2116, cod. civile e 429, 3 co, cod. proc. civ.”;

e, come ritualmente in casi analoghi, si aggiunge che

“le parti intendono definire, tramite conciliazione in sede sindacale, tutti gli aspetti afferenti la questione in esame, onde eliminare definitivamente ogni possibile controversia”;

e, dopo l'esame dei termini della transazione compiuto dai conciliatori,

³ Salvo errori, si tratta dell'Associazione Industriali Metallurgici Meccanici e Affini della provincia di Torino.

⁴ A mero titolo di esempio possono, al riguardo, citarsi i riferimenti alla anzianità di servizio ed all'inquadramento contrattuale, cui si aggiungono numerosi altri titoli, aventi fondamento nella legge ed in altre fonti normative.

“le parti dichiarano di definire tutti gli aspetti della controversia indicata in premessa nei seguenti termini:

La ThyssenKrupp..., a saldo, stralcio e transazione di ogni e qualsiasi diritto del Sig..., comunque conseguente e/o connesso, direttamente o indirettamente, con i titoli tutti di cui in premessa e con il rapporto pregresso, al fine di incentivo all’esodo, ed a complemento del trattamento di fine rapporto gli riconosce una somma...

Il Sig...accetta la somma come sopra offerta a saldo, stralcio e transazione delle richieste tutte da lui avanzate per i titoli di cui in premessa ed espressamente dichiara di non aver più nulla a pretendere per la controversia in esame dalla ThyssenKrupp...; rinuncia pertanto fin d’ora ad ogni eventuale pretesa o diritto comunque conseguenti e/o connessi, direttamente o indirettamente, con i titoli tutti di cui in premessa..., sia con eventuali ulteriori titoli, ancor che non dedotti.”.

Ciò consente di affermare che tra i titoli fondanti pretese risarcitorie avanzate e/o avanzabili dal lavoratore che sottoscrisse il verbale figurava anche il danno conseguente alla commissione di reati, quale –ad esempio- la violazione dell’art. 437 cp, per avere –egli- svolto la propria prestazione lavorativa in assenza di condizioni di sicurezza, secondo quanto contestato nella richiesta di rinvio a giudizio. In particolare, le norme del codice civile menzionate quali fondamento delle possibili richieste di risarcimento avanzabili dal lavoratore e, tra queste, gli artt. 2059 (risarcibilità dei danni non patrimoniali nei casi previsti dalla legge, tra i quali –come è noto- figura la commissione di un reato) e 2087 (obbligo dell’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte le misure volte ad assicurare la effettiva tutela della integrità fisica e personalità morale dei lavoratori), fanno ritenere che la transazione abbia avuto ad oggetto anche il connesso diritto astrattamente ravvisabile in capo al lavoratore protagonista della transazione.

Ma vi è di più. La transazione, stipulata con il datore di lavoro, ha contenuto –per così dire- “tombale”. Essa, infatti, non solo -per le ragioni fin qui evidenziate- investe il danno, in tutte le sue componenti e fattori causali, ma si accompagna ad una rinuncia altrettanto ampia a far valere eventuali pretese risarcitorie. Quest’ultima concerne tutti i soggetti che possano aver dato causa al danno, anche diversi da TK AST. Il citato verbale, nella sua completa formulazione, recita nei termini seguenti, anche su tale punto di contenuto assolutamente univoco:

“Il Sig...accetta la somma come sopra offerta a saldo, stralcio e transazione delle richieste tutte da lui avanzate per i titoli di cui in premessa ed espressamente dichiara di non aver più nulla a pretendere per la controversia in esame dalla ThyssenKrupp... e da chiunque altro fosse eventualmente obbligato con essa o per essa ThyssenKrupp...; rinuncia pertanto fin d’ora ad ogni eventuale pretesa o diritto comunque conseguenti e/o connessi, direttamente o indirettamente, con i titoli tutti di cui in premessa..., sia con eventuali ulteriori titoli, ancor che non dedotti”.

Ne deriva che la sottoscrizione del verbale ha effetto preclusivo di ulteriori azioni civili di contenuto risarcitorio non soltanto nei confronti della controparte dell’accordo transattivo, ma anche nei confronti di tutti gli altri soggetti potenzialmente obbligati nei confronti del lavoratore per gli stessi titoli esplicitamente indicati nel testo del medesimo. Tra questi non possono non includersi anche i soggetti che, in questo processo, sono chiamati a rispondere di reati lesivi di diritti riconoscibili in capo a lavoratori dipendenti di TK AST, che pertanto, in conseguenza dei medesimi, potrebbero astrattamente ritenersi danneggiati dai medesimi.

Diviene, con ciò, ininfluenza ogni altra considerazione pure svolta nel corso della discussione, quale –ad esempio- il grado di consapevolezza dei lavoratori circa l’ampiezza della transazione sottoscritta (invero difficilmente dubitabile, attesa l’assistenza dei rappresentanti sindacali e il fatto che –nella maggioranza dei casi- il verbale venne sottoscritto dopo i fatti e ad una non brevissima distanza di tempo dal loro verificarsi, allorché la percezione dell’accaduto e –stando all’ipotesi di accusa- del pericolo corso- era, verosimilmente, sempre più netta), ed altresì il regime di impugnabilità in sede civile del verbale sottoscritto.

Le richieste di esclusione delle parti civili fin qui esaminate devono, pertanto, essere accolte, difettando, in capo alle parti medesime, la legittimazione ad agire nei confronti degli imputati/persone fisiche contro i quali esse si sono costituite.

2) I difensori degli imputati Espenhahn, Pucci e Priegnitz ed il difensore degli imputati Moroni, Salerno e Cafueri (Avv. Sommella) hanno –rispettivamente- chiesto escludersi le parti civili costituite CODACONS- Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori-ONLUS e Associazione Medicina Democratica-Movimento di lotta per la salute-onlus.

Ad avviso dei richiedenti, esse non rivestirebbero la qualità di danneggiati dai reati per cui si procede. In particolare, si sarebbe in presenza di associazioni che non possono definirsi soggetti collettivi titolari dei beni giuridici lesi dai reati stessi, non potendo –tale veste- desumersi dai rispettivi statuti, contenenti riferimenti solo generici a beni giuridici quali la salute e l’ambiente, come tali inidonei –sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità- a giustificare la presenza delle medesime come parti civili nel presente processo. Né a tale conclusione sarebbe consentito pervenire in considerazione della attività effettivamente svolta e documentata, anch’essa –ad avviso dei richiedenti- non dimostrativa di uno specifico collegamento con la tutela dei beni giuridici da ritenersi astrattamente lesi dai reati contestati agli imputati.

Va preliminarmente considerato che le parti civili sopra menzionate si sono costituite contro tutti gli imputati e con riferimento a tutti i reati loro rispettivamente contestati, nonché contro TK AST, chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001.

Rinviando al prosieguo la disamina della richiesta di esclusione delle parti civili nella parte riferita alla costituzione contro la menzionata società, per le ragioni già specificate sub 1, occorre osservare che nessuno dei difensori richiedenti ha posto in discussione alcuni fondamentali principi che la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno ripetutamente affermato in ordine alla più generale questione della legittimazione dei soggetti collettivi (associazioni ed enti) a stare in giudizio come parti civili a tutela di interessi collettivi che possano ritenersi lesi dai reati per i quali si procede, pur quando il c.d. danno criminale si sia prodotto in capo ad una diversa persona, fisica o giuridica⁵.

Ciò consente di ritenere –in estrema sintesi- che, ove fosse sostenibile che vi è coincidenza di contenuti tra il diritto soggettivo dei singoli lavoratori alla tutela della propria salute nei luoghi di lavoro, diritto che si assume lesa –nell’ipotesi di accusa- da (alcuni dei) reati contestati, e il diritto di ciascuna delle associazioni citate a vedere realizzate le proprie finalità, la legittimazione alla costituzione di parte civile delle medesime non potrebbe essere negata, salva la verifica degli ulteriori requisiti di effettività del perseguimento di quegli interessi, ai quali pure si è fatto riferimento da parte delle difese richiedenti. Si sarebbe, invero, in presenza di un diritto al quale l’ordinamento vigente assicura piena tutela stante –per un verso- il disposto dell’art. 2 Cost. (che afferma, come è noto, che la Repubblica “*riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*”), e –per altro verso- quello degli artt. 9 e 32 Cost. (che, rispettivamente, affermano, come pure è noto, che la Repubblica “*tutela il paesaggio*”, di cui è parte l’ambiente, oltre che “*la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività*”). Se ne dovrebbe trarre la conseguenza che dalla consumazione dei reati contestati agli imputati derivi la lesione non solo del diritto alla incolumità fisica ed alla salute dei singoli lavoratori, ma anche del diritto soggettivo di entrambi gli enti considerati alla promozione e tutela della salute negli ambienti di lavoro ed alla promozione e tutela della salubrità dell’ambiente di lavoro, quali scopi da ciascuno perseguito ed elemento che ne identifica e connota la personalità. In sostanza, le costituzioni di parti civili delle associazioni citate dovrebbero ritenersi ammissibili essendo –esse- titolari di un diritto della personalità che si sostanzia in un insieme di beni giuridici rientranti tra quelli ai quali l’ordinamento assicura protezione, e che può esercitarsi oltre che individualmente, anche nelle formazioni sociali nelle quali la personalità si esplica. Diritto che potrebbe, per ciò, astrattamente ritenersi lesa da condotte di rilievo penale -quali quelle ascritte agli imputati- e che le legittimerebbe ad agire in giudizio, anche in sede penale, per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali cagionati dalla offesa diretta ed immediata recata allo scopo sociale del sodalizio.

⁵ Cfr., per tutte, Cass. Pen., sez. III, 9-7-96 n. 8699, Perotti e altro, in Giust. Pen. 1998, III, 590; e Cass. Pen. Sez. III, 21-10-04, n. 46746 (in Dir. Pen. e processo, 2005, 1365).

Nel caso di specie, la disamina degli statuti delle associazioni qui prese in considerazione induce a conclusioni differenziate.

Nello statuto di Codacons⁶, all'art. 2, si legge, infatti:

“Finalità. L'associazione ha quale esclusiva finalità quella di tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti, categoria socialmente debole...

...

3- Promuove azioni giudiziarie civili, amministrative e penali, queste ultime mediante la presentazione di esposti, denunce e querele all'autorità giudiziaria nei confronti di qualunque soggetto responsabile per reati in generale ivi compresi quelli ambientali, contro la P.A. e che possano anche ledere i diritti e gli interessi degli utenti, dei consumatori e dei risparmiatori;

4- Procedo alla costituzione di parte civile nei processi penali per reati...L'associazione in particolar modo intende tutelare, a titolo esemplificativo, mediante costituzione di parte civile, i consumatori gli utenti i risparmiatori da ogni forma di frode e di reati che offendono, oltre agli interessi che persegue, anche:

- la salute,

...

- l'ambiente

...

- l'incolumità pubblica

...

L'Associazione, inoltre, tutela tutti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie..., attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione, ivi compreso il danno ambientale... Tale finalità è perseguita anche attraverso i seguenti obiettivi:

- *il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone*

Benché indiscutibilmente ampie, le finalità dell'associazione che possono leggersi nello statuto presentano una altrettanto evidente genericità di formulazione. Ciò vale per i riferimenti ai beni giuridici della salute, dell'ambiente e della incolumità pubblica, il cui perseguimento costituisce una delle finalità del Codacons. Affermare che in tali finalità possa legittimamente farsi rientrare la realizzazione della salute nei luoghi di lavoro e della salubrità di questi ultimi pare una inammissibile forzatura. In primo luogo, sono del tutto assenti nello statuto indicazioni di una qualche specificità in tal senso. In secondo luogo, sono –anzi– presenti nello statuto ripetuti riferimenti alle categorie dei consumatori e degli utenti, che fanno ritenere che la prospettiva della concreta operatività dell'associazione sia tutt'affatto diversa da quella che ne giustificherebbe la collocazione nel novero delle formazioni sociali che fanno della tutela della salute dei lavoratori la propria ragion d'essere esclusiva o prevalente.

Opposte le considerazioni che si impongono con riferimento alla associazione Medicina Democratica. Nello statuto di tale associazione, all'art. 3, si legge⁷:

“- Scopi dell'associazione.

L'Associazione...persegue i seguenti scopi:

- a) la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita, nonché la promozione e la tutela dei beni...ambientali,...dell'ambiente salubre...;...tutela questi diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori,...opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (ex art. 32 Costituzione) e il diritto all'ambiente (ex art. 9 Costituzione), con azioni concrete attraverso la promozione di iniziative sociali, culturali, politiche, nonché con il ricorso all'Autorità Giudiziaria ogni volta che tali diritti siano violati;*
- b) la promozione della prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio...in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate”.*

⁶ Cfr. allegati all'atto di costituzione di parte civile.

⁷ Cfr. allegati all'atto di costituzione di parte civile.

Orbene, mentre dalla lettura dello statuto di Medicina Democratca-Movimento di lotta per la salute-onlus emerge che l'attenzione alla salute nei luoghi di lavoro ed all'ambiente di lavoro sostanzia una finalità specifica dell'agire dell'associazione, tale connotazione non ricorre con riguardo a CODACONS- Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori-ONLUS.

Né può trascurarsi che l'abbondante documentazione allegata all'atto di costituzione dà conto di una costante iniziativa culturale e di informazione svolta, da epoca risalente, dall'associazione Medicina Democratica sui temi della sicurezza del lavoro, intesa quale assenza di pericoli per l'integrità fisica e la salute dei lavoratori, compresi –tra questi- quelli derivanti da un ambiente di lavoro nocivo. In particolare, il numero del febbraio 2008 della rivista pubblicata dall'Associazione, non a caso denominata “Lavoro e salute”; numero interamente dedicato ai fatti per cui processo; costituisce una ulteriore conferma della sussistenza dei requisiti (specificità delle finalità statutarie quanto al perseguimento dei beni giuridici che si assumono lesi dai reati per cui si procede; rilievo nazionale dell'associazione, quale riflesso della sua rappresentatività; ampiezza ed effettività della sua operatività) che la giurisprudenza ha individuato quali necessari presupposti della legittimazione ad agire civilmente nel processo penale in capo alle associazioni finalizzate alla realizzazione di interessi collettivi.

Per contro, con riferimento all'associazione Codacons, la sussistenza di tali requisiti non risulta comprovata dalla documentazione prodotta. In particolare, i provvedimenti ministeriali prodotti in copia, se attestano il riconoscimento dell'associazione per il suo ruolo attivo rispetto alla “*protezione ambientale*”, ed alla “*promozione sociale*”, non consentono di ritenere che la stessa persegua finalità coincidenti con i beni giuridici tutelati dalle fattispecie incriminatrici per le quali è processo. Né pare sufficiente a dimostrare il contrario il coinvolgimento del Codacons in iniziative di studio del recente testo unico delle leggi in materia di sicurezza del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), oppure la partecipazione a convegni su temi attinenti il lavoro, ma pur sempre assai diversi dalla sicurezza dei lavoratori, quali il “*mobbing*”: trattasi, invero, di elementi non ancora sufficienti a integrare i requisiti dei quali si è detto, attesa la loro episodicità.

Pertanto, la richiesta di esclusione in esame merita accoglimento quanto all'associazione CODACONS- Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori-ONLUS, parte civile della quale –per l'effetto- va disposta l'esclusione, mentre va rigettata con riferimento all'associazione Medicina Democratca-Movimento di lotta per la salute-onlus, parte civile della cui costituzione va confermata l'ammissibilità.

3) Il difensore degli imputati Moroni, Salerno e Cafueri (Avv. Anglesio) ha chiesto escludersi le parti civili costituite Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, sostenendo che esse non rivestano la qualità di danneggiati dai reati per cui si procede.

Gli enti in questione, invero, non potrebbero essere posti sullo stesso piano degli enti esponenziali di interessi diffusi o collettivi, essendo stati “creati” non per tutelare determinate situazioni giuridiche, ma per gestire determinate situazioni di fatto. Diversamente opinando, si incorrerebbe nella inammissibile confusione tra finalità dell’attività degli enti territoriali e risultati di essa: questi ultimi, e non le prime, si risolverebbero nella tutela di determinati beni giuridici, sicché le finalità degli enti non ne giustificerebbero la costituzione come parti civili, per il risarcimento di danni conseguenti ai reati per i quali si procede.

Va preliminarmente considerato che le parti civili sopra menzionate si sono costituite contro tutti gli imputati e con riferimento a tutti i reati loro rispettivamente contestati, nonché contro TK AST, chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies D. Lgs. 231/2001.

Rinviando al prosieguo la disamina della richiesta di esclusione delle parti civili nella parte riferita alla costituzione contro la menzionata società per le ragioni specificate sub 1, si ritiene che –nella rimanente parte- la richiesta di esclusione non possa trovare accoglimento.

Gli enti territoriali qui considerati, invero, possono astrattamente ritenersi danneggiati dai reati ascritti agli imputati.

Essi, infatti, sono titolari di diritti loro derivanti dalle competenze istituzionali e finalità perseguite, quali indicate –per tutti- da plurime leggi ordinarie (il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali –di seguito, per brevità, chiamato T.U.E.L.- ed altre riferibili a ciascuno degli enti), per la Regione anche dall’art. 117 Cost., per la Provincia ed il Comune, altresì, dai rispettivi statuti, nella interpretazione che pare corretto darne anche sulla base della esperienza amministrativa.

Tali diritti hanno ad oggetto, per ciascuno degli enti citati, la salvaguardia della salute psico-fisica dei lavoratori e della salubrità dei luoghi ed ambienti di lavoro.

Occorre, a riguardo, considerare che:

- nell’art. 117 comma 3 Cost., si indicano, quali “*materie di legislazione concorrente*” di Stato e Regioni, tra le altre, la “*tutela e sicurezza del lavoro*”, la “*tutela della salute*”, la “*valorizzazione dei beni...ambientali*”;
- la tutela della salute, con particolare riguardo agli ambienti di lavoro, è materia nella quale le competenze di natura amministrativa delle Regioni trovano il loro fondamento normativo, anzitutto, nella legge n. 833/1978, quindi in successivi testi legislativi che affidano alle ASL, facenti capo alle Regioni medesime, specifiche competenze di gestione dei servizi volti alla effettiva realizzazione del bene giuridico in questione, compresi –tra questi- quelli aventi natura e finalità di prevenzione ed accertamento dei fattori e situazioni di nocività e rischio;
- nell’art. 3 T.U.E.L. la Provincia, quale ente di governo della comunità provinciale chiamato a curarne gli interessi ed a promuoverne e coordinarne lo sviluppo, si caratterizza quale ente a competenza generale con riferimento a tutti gli interessi emergenti nell’ambito della comunità insediata nel suo territorio. Tra questi, di conseguenza, figura la tutela dell’ambiente, materia nella quale la Provincia ha competenze specifiche che ne fanno, nell’ordinamento vigente, il principale ente alla cui azione amministrativa è, in concreto, affidata la realizzazione di un bene giuridico avente –come già sopra evidenziato- rango costituzionale;
- nel medesimo art. 3 T.U.E.L., il Comune è definito “*ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*”.
- negli Statuti della Provincia di Torino e del Comune di Torino, tra l’altro, si legge quanto segue:

“*Statuto della Provincia*

...

Art. 2: Finalità

1. *La Provincia rappresenta la comunità di tutti coloro che vivono sul territorio provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo..., orientando in particolare la sua attività verso i seguenti obiettivi:*
...
2. *perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione e la tutela dell'ambiente".*

"Statuto della Città di Torino

...

Articolo 2- Finalità del Comune

1. *Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:*
 1. *tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone,...*
 2. *contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute,...*
...
 4. *promuovere il rispetto della vita...*
...
 7. *tutelare l'ambiente di vita e di lavoro,...*
 8. *valorizzare, ..., il patrimonio storico, ..., culturale e ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle...specificità della comunità cittadina".*

Orbene, può senz'altro affermarsi, anche dopo l'entrata in vigore della L. cost. 18-10-2001 n. 3, che le Regioni, le Province e i Comuni sono gli enti esponenziali delle comunità che vivono sui rispettivi territori. Altrettanto incontestabile pare il rilievo che l'esperienza dell'attività amministrativa di ciascuno di tali enti ha vieppiù rafforzato, anche nella percezione delle comunità insediate nei rispettivi territori, tale ruolo, di tal che –pur nella distinzione delle competenze- le concrete modalità in cui ciascuno di tali enti ha interpretato ed interpreta il proprio ruolo è causa ed effetto di una forte immedesimazione con gli interessi e le aspettative delle comunità stesse. Regioni, Province e Comuni sono, proprio in virtù dell'effettivo esercizio delle rispettive competenze, elementi costitutivi della Repubblica in un senso che ne valorizza la compenetrazione con il territorio e la vicinanza con tutto ciò che legittimamente in esso si esprime.

Sulla base di tali premesse non pare azzardato identificare, in capo a tali enti (e non diversamente che per le associazioni di diritto privato, ritenute titolari di interessi collettivi), un patrimonio morale costituito da beni giuridici di diversa natura alla cui realizzazione, sulla base dell'ordinamento vigente, essi concorrono con la loro effettiva azione amministrativa.

Con riferimento alla Regione Piemonte, alla Provincia di Torino ed al Comune di Torino appare di assoluto rilievo la sottoscrizione data 26-6-07⁸, da parte di ciascuno di tali enti, insieme a numerosi altri, di un Protocollo di intesa per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel cui testo si legge, tra l'altro:

"Tra le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti, le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali sotto intitolate si conviene e si stipula quanto segue.

PREMESSO che il Decreto Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni prevede la attuazione di un sistema complesso di attività il cui obiettivo è il mantenimento di livelli di sicurezza nella prestazione lavorativa di ciascun addetto e la adozione delle misure necessarie a preservare la salute dei prestatori di lavoro...;

CONSIDERATO che per la piena attuazione del complesso quadro normativo vigente non può prescindere da una parallela e continuativa attività formativa...

CONDIDERATO altresì che in una prospettiva di lungo periodo occorre incentivare...il livello di informazione e formazione culturale dei cittadini...in merito alla essenziale importanza dei valori della sicurezza e tutela della salute nel luogo di lavoro,...

CONSIDERATA inoltre la opportunità di monitorare specificamente le modalità attuative delle disposizioni in argomento...

RITENUTO inoltre di dover istituire un apposito Comitato di coordinamento con il compito di predisporre un prgrama di attività e di iniziative per il perseguimento degli obiettivi concordati con il presente protocollo...

...

CONVENGONO

⁸ Trattasi di documento depositato all'udienza del 26-9-08 dal difensore del Comune di Torino.

E' istituito presso la Prefettura un Comitato di studio e coordinamento permanente in materia di salute e sicurezza sul lavoro al quale sono chiamate a far parte tutte le Amministrazioni pubbliche, gli Enti, le Associazioni datoriali e Sindacali di maggiore rappresentatività, con il compito di adottare tutte le iniziative ritenute opportune al fine della iena attuazione del quadro normativo vigente nella materia della sicurezza e della tutela della salute sul luogo di lavoro.

A tal fine il Comitato predispose un programma annuale o pluriennale articolato per obiettivi e settori di materia sotto indicati:

...”

Appare, pertanto, inadeguata a cogliere la complessità della evoluzione della esperienza amministrativa degli enti pubblici in questione la distinzione, pur formalmente corretta, tra funzioni e competenze, da un lato, e risultati dell'azione amministrativa, dall'altro, la quale comporterebbe la negazione della titolarità del diritto, in capo ai medesimi, a vedere realizzati quei beni giuridici dei quali si è detto: la tutela della sicurezza dei lavoratori, ma anche la sicurezza degli ambienti di lavoro e, più in generale, la valorizzazione di un patrimonio di valori e di tradizioni tipiche di un territorio caratterizzato da elevata densità di insediamenti industriali e da radicato e diffuso rispetto della dignità del lavoro. Beni giuridici la cui lesione per effetto delle condotte contestate ben potrebbe –in astratto- fondare una pretesa risarcitoria in capo agli enti che delle comunità insediate nei rispettivi territori hanno rappresentanza istituzionale e che possono considerarsi titolari del diritto a vederli realizzati e non frustrati dalla commissione di reati, quali quelli per cui è processo.

Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte devono ritenersi, pertanto, soggetti danneggiati dai reati per i quali si procede, dovendosi tenere nella dovuta considerazione, per tutti, le rispettive funzioni istituzionali e competenze come sopra riepilogate, e per i primi due enti, altresì, le finalità statutarie, da interpretarsi alla luce della effettiva azione amministrativa.

Né può trascurarsi, con specifico riferimento alla Regione Piemonte, la configurabilità di un danno patrimoniale conseguente alle spese sostenute per l'erogazione dei servizi sanitari conseguiti ai fatti accaduti.

La richiesta di esclusione in esame, pertanto, deve essere rigettata.

4) Il difensore degli imputati Moroni, Salerno e Cafueri (Avv. Sommella) ha chiesto escludersi le organizzazioni sindacali costituite parti civili, sostenendo non essere dimostrato il danno dalle medesime asseritamente subito.

Va preliminarmente considerato che le parti civili sopra menzionate si sono costituite contro tutti gli imputati e con riferimento a tutti i reati loro rispettivamente contestati, nonché contro TK AST, chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies D. Lgs. 231/2001.

Rinviando al prosieguo la disamina della richiesta di esclusione delle parti civili nella parte riferita alla costituzione contro la menzionata società, per le ragioni già specificate sub 1, occorre osservare che, nella fase processuale in corso, non può discutersi della dimostrazione del danno da reato per il cui risarcimento vi sono state determinate costituzioni di parti civili (essendo –questa- tipica questione di merito, sulla quale la decisione non può intervenire se non all'esito del processo), ma unicamente della astratta ammissibilità di queste ultime.

Ciò premesso, la richiesta di esclusione delle organizzazioni sindacali (FIM- CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL territoriali, nonché FLM Unità Italiana aderente alla Confederazione Unitaria di Base) costituite parti civili non può trovare accoglimento.

Deve, invero, integralmente condividersi l'impostazione che può leggersi nei relativi atti di costituzione, là dove si afferma che le organizzazioni sindacali citate, con riferimento alle norme di prevenzione anti-infortunistica e del rischio incendio (ma più in generale con riferimento alle norme volte alla tutela della salute dei lavoratori e che impongono obblighi per il loro rispetto), vantano diritti attribuiti dal legislatore sia per la loro qualità di associazioni esponenziali della collettività dei lavoratori dipendenti e loro rappresentanti per la tutela della loro salute e integrità psicofisica, sia in proprio, quali strumenti attivi per la realizzazione del diritto alla salute dei lavoratori e della salubrità dei posti e ambienti di lavoro. Di ciò è menzione esplicita nei rispettivi statuti, i quali – tutti- indicano tra le finalità di ciascuna organizzazione la tutela della salute e dell'integrità dei lavoratori, specificando altresì i mezzi prescelti per realizzare tale obiettivo.

Ciò premesso, risulta condivisibile l'affermazione contenuta negli atti di costituzione, dell'astratta configurabilità di danni derivanti alle organizzazioni sindacali citate in conseguenza della commissione dei reati per i quali si è proceduto (come tali, risarcibili ex art. 185 cp e legittimanti la costituzione di parte civile di ciascuna organizzazione): danni che traggono origine nella lesione del diritto all'applicazione della normativa citata posta nell'interesse primario dei lavoratori (in particolare, degli iscritti), oltre che nella lesione del diritto di perseguire liberamente il proprio scopo associativo.

Né può trascurarsi il fatto che il quadro normativo che fonda il diritto al risarcimento in capo alle organizzazioni sindacali va ben al di là delle norme statutarie, trovando in plurime fonti normative ulteriori conferme, di forza cogente e specificità anche maggiore rispetto a quelle delle norme statutarie. Ci si riferisce, in modo particolare:

- alla legge n. 300/1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori), il cui art. 9 sancisce il diritto dei lavoratori, mediante le loro rappresentanze, al controllo sulla applicazione delle norme di prevenzione antinfortunistica, ed alla promozione ed attuazione delle misure idonee a garantire la tutela della loro salute e integrità fisica;
- al D. Lgs. 626/94, il cui art. 2 prevede l'istituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (i cui compiti e prerogative –di accesso ai luoghi di lavoro, di consultazione, informazione, promozione, partecipazione a riunioni periodiche, avanzamento proposte, avvertimento rischi, ricorso ad autorità competenti- sono specificati al successivo art. 19); i cui artt. 3 e 4 impongono obblighi di informazione/consultazione a carico datori di lavoro e prevedono corrispondenti diritti dei lavoratori alla verifica ed all'accesso alle informazioni; i cui artt. 18 e 19 stabiliscono le procedure per la loro elezione;
- all'accordo 22-6-95 siglato tra CGIL-CISL-UIL e Confindustria che prevede che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia individuato nell'ambito delle RSU; fissa il tetto massimo di ore annue di permessi; contiene una più dettagliata disciplina delle procedure per la sua elezione.

In adesione al più consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito⁹, e tenuto conto della astratta idoneità ad arrecare danno di ogni tipo di lesione di posizioni giuridiche protette, può, dunque, concludersi nel senso della riconoscibilità, in capo alle organizzazioni sindacali citate, del diritto ad agire per il risarcimento di un danno derivante anche dalla lesione diretta e immediata, conseguente ai reati ascritti agli imputati, dell'interesse collettivo a ciascuna di esse facente capo, oltre che di un diritto proprio di ciascuna di esse: e dunque, dalla lesione del diritto al rispetto della normativa antinfortunistica; dall'essersi determinata, nell'ipotesi di accusa, una illegittima compressione della facoltà/possibilità di perseguire finalità associative relative alla garanzia/promozione di un bene giuridico di rilievo costituzionale (la salute dei lavoratori); dalla conseguente compromissione del prestigio e dell'immagine delle organizzazioni sindacali agli occhi dei lavoratori.

Le richieste di esclusione delle parti civili qui esaminate vanno, pertanto, rigettate.

⁹ Per tutte, cfr. Cass sez. IV 5-12-03; Cass. SU 21-4-89, Iori; Trib Torino-5a sez pen 1-2-077; Gip Torino 7-12-07 (Palmesino), Gip Torino 23-1-07 (Pio).

5) I difensori della persona giuridica TK AST hanno chiesto escludersi tutte le parti civili, nella parte in cui i rispettivi atti di costituzione contengono pretese risarcitorie nei confronti della predetta società.

La richiesta merita accoglimento, apparendo condivisibili gli argomenti che la giurisprudenza di merito della quale si ha notizia ha espresso a sostegno della tesi della inammissibilità della costituzione di parte civile proposta contro una persona giuridica, sulla base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001.

Come è stato osservato nella memoria depositata dai difensori richiedenti, si è in presenza di questione in relazione alla quale non vi sono pronunce della giurisprudenza di legittimità, e la giurisprudenza di merito risulta profondamente divisa, senza che sia possibile –allo stato- identificare un orientamento maggioritario. Gli argomenti prospettati a sostegno della tesi della ammissibilità e della inammissibilità della costituzione –compresi quelli elaborati dalla non copiosa dottrina che si è espressa al riguardo- sono, di conseguenza, sufficientemente noti, di tal che –in assenza di ulteriori argomenti- non rimane che prendere posizione sul punto.

Come è noto, con il D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto nell’ordinamento vigente un nuovo modello di responsabilità, riferito alle persone giuridiche, alle società ed alle associazioni prive di personalità, e relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Ed è altresì noto che la pur chiara definizione adoperata dal legislatore, esplicito nel qualificare amministrativo tale illecito, non sia valso a fugare definitivamente le incertezze interpretative, non essendo risultata appagante sul piano concettuale l’affermazione, presente nella relazione di accompagnamento alla legge, secondo la quale si sarebbe in presenza di una sorta di *tertium genus* di responsabilità.

E’, peraltro, incontrovertibile che l’illecito in questione presenti peculiarità che ne rendono tutt’altro che agevole l’inquadramento dogmatico; peculiarità derivanti dalla palese “contaminazione” con istituti penalistici e processual-penalistici: in primo luogo, il fatto che l’illecito in questione presuppone l’esistenza di un fatto-reato (pur non essendo –l’ente- chiamato a rispondere di esso, ma ad altro titolo, del tutto autonomo dal reato presupposto, che si assume commesso da suoi organi o soggetti che rivestano in esso funzioni apicali); inoltre, il fatto che il suo accertamento deve avvenire con le garanzie del processo penale.

Rilievo centrale assume la questione se la responsabilità civile ex art. 2043 cc, configurabile in conseguenza dell’illecito di cui al D. Lgs. 231/2001, possa essere azionata e fatta valere, dal soggetto che si assuma danneggiato, nell’ambito del processo penale, mediante il ricorso allo strumento processuale a ciò tipicamente destinato, quale la costituzione di parte civile: se in sostanza, come osservato dai difensori richiedenti, trovi applicazione *in subiecta materia* l’art. 185 cp.

Orbene, gli elementi di matrice penalistica presenti nella disciplina della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, pur numerosi (la competenza del PM e del giudice penale, per le indagini ed il giudizio; il già ricordato rispetto doveroso delle garanzie del procedimento penale per l’accertamento della responsabilità e l’applicazione delle sanzioni; i principi generali di legalità, di efficacia della legge nel tempo, di colpevolezza dei quali si fa diretta applicazione, pur con riferimento ad un forma autonoma di responsabilità), non offrono argomenti decisivi nel senso della ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente chiamato a rispondere di un illecito ex D. Lgs. citato. In primo luogo, infatti, non mancano differenze di disciplina tra istituti analoghi¹⁰. In secondo luogo, appare insuperabile la considerazione, che spinge nella opposta direzione, del fatto che nessun richiamo all’istituto della parte civile sia presente nel testo legislativo, che –peraltro- contiene, come è noto, espliciti riferimenti ad altri istituti processual-penalistici, oltre che una articolata disciplina di situazioni tutte riconducibili all’eventualità che l’illecito dell’ente abbia cagionato un danno patrimoniale a terzi¹¹. E, infine, decisivo nel senso di

¹⁰ Cfr. l’art. 8 del decreto, sulla disciplina della prescrizione; l’art. 55 sulla disciplina della annotazione dell’illecito amministrativo; l’art. 58, sulla disciplina dell’archiviazione.

¹¹ Ci si riferisce ai riflessi sul piano sanzionatorio dell’avvenuto integrale risarcimento del danno patrimoniale, oppure del fatto oggettivo costituito dalla particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato. E ci si riferisce, altresì, agli artt.

far ritenere che il legislatore abbia consapevolmente optato per l'inammissibilità della costituzione della parte civile nei confronti dell'ente chiamato a rispondere di un illecito ex D. Lgs. 231/2001 pare il disposto dell'art. 54 di quest'ultimo, che prevede che il sequestro conservativo possa essere richiesto esclusivamente dal PM in relazione al pericolo che si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria: norma che "marca" una significativa differenza con l'omologo istituto del processo penale, come previsto dall'art. 316 cpp, che consente che analoga richiesta sia avanzata dalla parte civile in relazione alle obbligazioni civili derivanti da reato. Il richiamo, contenuto nell'art. 54 cit., al solo quarto comma dell'art. 316 cpp e non anche al secondo comma (che prevede la possibilità anche per la parte civile di richiedere il sequestro conservativo) ed al terzo comma (che stabilisce che il sequestro richiesto dal PM giova anche alla parte civile) pare confermare la correttezza della linea interpretativa qui adottata.

Dunque, anche l'iniziale quesito –sulla applicabilità alla responsabilità degli enti per illecito amministrativo della fondamentale norma in materia di risarcimento dei danni da reato, quale l'art. 185 cp- deve trovare risposta negativa, attesa la differenza tra il reato e l'illecito amministrativo ascrivibile all'ente: differenza che, oltre ad essere strutturale, è anche nelle discipline che essi ricevono.

Pertanto, le richieste di esclusione delle parti civili costituite contro TK AST sono meritevoli di accoglimento. Ciò esonera dal pronunciarsi sulla ulteriore richiesta (di dichiarare, comunque, improponibili e quindi irricevibili le richieste di costituzione di parte civile nei confronti della società per reati diversi da quelli indicati nell'art. 25 septies del d. lgs. 231/2001), dovendosi ritenere –la relativa pronuncia- assorbita dalla prima.

27, 33, 59, 61, 69 del D. Lgs. cit., che disciplinano situazioni che non si accompagnano alla menzione della parte civile, pur afferendo, direttamente o indirettamente, a problematiche che, nel processo penale, la vedrebbero eventualmente presente.

PQM

Visti gli artt. 74, 76 e 80 cpp;

esclude

le parti civili:

Alessandro Rebeccato (Avv. Poli)

Giuseppe Donadio (Avv. Poli)

Raffaele Nasso (Avv. Poli)

Fabio Barrasso (Avv. Poli)

Roberto Vinci (Avv. Poli)

Antonio Iemma (Avv. Poli)

Alessandro Murru (Avv. Poli)

Giuseppe Trogu (Avv. Poli)

Mauro Panico (Avv. Poli)

Roberto Oddo (Avv. Poli)

Massimo Iemma (Avv. Poli)

Francesco Dimase (Avv. Poli)

Renato Taverniti (Avv. Poli)

Giuseppe Lia (Avv. Poli)

Sergio Gattuso (Avv. Poli)

Giovanni Maratea (Avv. Pozza)

Ermido Palman (Avv. Pozza)

Giuseppe Faillace (Avv. Pozza)

Pietro Ferrara (Avv. Pozza)

Carlo Marrapodi (Avv. Pozza)

Luigi Fava (Avv. Pozza)

Pasquale Bafundi (Avv. Lamacchia)

Michele Tesse (Avv. Lamacchia)

Calogero Plumeri (Avv. Lamacchia)

Davide Dalla Costa (Avv. Lamacchia)

Attilio Bertagnoli (Avv. Lamacchia)

Angelo Toscano (Avv. Lamacchia)

Alessandro D'Agata (Avv. Lamacchia)

Federico Castore (Avv. Lamacchia)

Diego Casale (Avv. Lamacchia)

Antonio Cortese (Avv. Lamacchia)

Sergio Sollazzo (Avv. Lamacchia)

Paolo Leita (Avv. Lamacchia)

Franco Cornacchia (Avv. Lamacchia)

Antonino De Nicola (Avv. Lamacchia)

Ferdinando Morisco (Avv. Lamacchia)

Giovanni Merendino (Avv. Lamacchia)

Giorgio Pasquale Gaeta (Avv. Lamacchia)

Marco Buscemi (Avv. Lamacchia)

Marco Giorcelli (Avv. Lamacchia)

Donato Di Toro (Avv. Lamacchia)

Angelo Fabio Allolio (Avv. Lamacchia)

Simone Diliberto (Avv. Lamacchia)

Salvatore Abisso (Avv. Civale)

Gimmy Gerardi (Avv. Bonetto)
Giangiaco Morese (Avv. Bonetto)
Nicola Sardano (Avv. Bonetto)
Carlo Zannino (Avv. Bonetto)

Michele Quartararo (Avv. Napoli)
Antonio Stefano Di Totaro (Avv. Napoli)
Antonello Aloisi (Avv. Napoli)
Francesco Scarcello (Avv. Napoli)
Ettore Barbiero (Avv. Napoli)
Rocco Carnuccio (Avv. Napoli)

per difetto, in capo a ciascuna di esse, del requisito della legittimazione all'azione civile;

esclude

la parte civile CODACONS- Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori-ONLUS, per difetto del requisito della legittimazione all'azione civile;

esclude

tutte le parti civili, nella parte delle rispettive costituzioni riferite alle richieste avanzate nei confronti di ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni spa, per inammissibilità delle stesse;

respinge

le richieste, avanzate dalle difese degli imputati, di esclusione delle parti civili:

- **Associazione Medicina Democratica-Movimento di lotta per la salute-onlus;**
- **Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino;**
- **FIM- CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL territoriali nonché FLM Uniti Italiana aderente alla Confederazione Unitaria di Base;**

le cui costituzioni dichiara ammissibili.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Torino, 2-10-08

**Il Presidente Aggiunto
Francesco Gianfrotta**